



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere (relatore)
Claudio GUERRINI	Consigliere
Alessandro VISCONTI	Consigliere
Federica LELLI	Referendario
Caterina Angela MARRA	Referendario
Vitaliana VITALE	Referendario

nell'adunanza pubblica del 29 novembre 2024 ha reso la seguente

DELIBERAZIONE

visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

visto il decreto n. 2229 del 25 settembre 2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria – sede di Savona;

visti i contratti nn. 10491 del 27 settembre 2023, 3665 del 26 marzo 2024, 4650 del 22 aprile 2024, 6042 del 31 maggio 2024, 6792 del 25 giugno 2024, 6969 del 1° luglio 2024 e 7197 del 13 luglio 2024, stipulati tra il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Vado Ligure (SV) e il dott. Enrico Basile;

viste le osservazioni della Ragioneria territoriale dello Stato – sede di Savona - nn. 148 del 12 febbraio 2024, 393 del 19 aprile 2024, 517 del 24 maggio 2024, 587 del 25 giugno 2024, 673-674 del 29 luglio 2024 e 778 del 27 agosto 2024;

viste le note della Ragioneria Territoriale dello Stato – sede di Savona - prot. nn. 5211 del 4 marzo 2024, 9331 del 26 aprile, 13657 del 25 giugno 2024, 16217 del 29 luglio 2024, 19131-19134 del 10 settembre 2024 e 19268 del 12 settembre 2024, di trasmissione degli atti all'Ufficio di controllo ai sensi dell'art 10 del d.lgs. n. 123 del 2011;

vista la nota prot. 4696 del 18 settembre 2024 con cui l'Ufficio di controllo avanzava alcune richieste istruttorie;

vista la nota prot. n. 9857 del 14 ottobre 2024 (assunta in pari data al protocollo di questa Sezione n. 4936), con cui il Dirigente scolastico dell'I.C. di Vado Ligure forniva riscontro alla richiesta istruttoria;

vista la relazione dell'11 novembre 2024, con cui il Magistrato istruttore, dott.ssa Federica Lelli, ha proposto al Consigliere delegato, dott. Donato Centrone, il deferimento alla Sezione della pronuncia sulla legittimità dei citati contratti;

viste le osservazioni n. 21/2024 con cui il Consigliere delegato, condividendo la suddetta proposta, ha deferito alla Sezione l'esame della legittimità del provvedimento in questione;

vista l'ordinanza n. 50/2024 con cui il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza pubblica;

udito il Magistrato relatore, dott. Donato Centrone;

udito in adunanza pubblica, in rappresentanza dell'I.C. di Vado Ligure, il dirigente scolastico dott. Mauro Ferrando

FATTO

1. Premessa

i. Contratto n. 10491 del 27 settembre 2023

Con nota prot. 5211 del 4 marzo 2024, acquisita al protocollo di questa Sezione n. 1690 del 5 marzo 2024, la Ragioneria Territoriale dello Stato – sede di Savona - trasmetteva a questo

Ufficio, per il controllo successivo di legittimità ex art. 10 d.lgs. n. 123 del 2011, il contratto n. 10491 del 27 settembre 2023, che disciplina l'affidamento al dott. Enrico Basile dell'incarico aggiuntivo temporaneo come Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) presso l'I.C. Vado Ligure (SV).

Tale nomina è stata originariamente disposta dall'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria – sede di Savona che, con decreto n. 2229 del 25 settembre 2023 – a causa dell'assenza per maternità della DSGA titolare e dell'esperimento infruttuoso di n. 3 procedure di interpello – disponeva l'affidamento dell'incarico al dott. Basile per il periodo dal 25 settembre 2023 al 22 marzo 2024 (data del presunto rientro in servizio della titolare).

Ciò posto, il già menzionato contratto n. 10491 del 27 settembre 2023 – trasmesso alla RTS di Savona per i controlli di competenza in data 27 dicembre 2023 – riconosce al dott. Basile la corresponsione dell'indennità di reggenza prevista dall'art. 69, comma 2, del CCNL Scuola del 4 agosto 1995, prevedendo espressamente che la stessa debba gravare sul corrispondente capitolo di bilancio del Ministero dell'Istruzione - USR Liguria.

Con nota n. 3440 del 12 febbraio 2024 (osservazione n. 148), la RTS di Savona comunicava il mancato superamento del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, sostenendo che il contratto – in quanto privo di oneri a carico dello Stato – non avrebbe dovuto essere sottoposto al visto.

In particolare, il diniego è motivato sulla base dell'inquadramento del dott. Basile, che, nel decreto n. 2229 e nel contratto n. 10491, è qualificato quale DSGA “titolare” presso altro istituto (l'I.C. statale di Rivoli “*Primo Levi*”) mentre, secondo la ricostruzione della Ragioneria territoriale, il dott. Basile risulterebbe assistente amministrativo di ruolo presso l'I.C. “*Primo Levi*”, con incarico di DSGA “*facente funzioni*” presso la medesima scuola (oltre che presso altro istituto scolastico piemontese).

Per quanto sopra, ad avviso della RTS – tenuto conto che il dott. Basile non risulterebbe DSGA titolare, bensì un assistente facente funzioni – il contratto non avrebbe dovuto prevedere l'indennità di cui all'art. 69, comma 2, CCNL Scuola 4 agosto 1995, bensì quella disciplinata dall'art. 56 del CCNL 2006-2009, che espressamente riconosce a chi sostituisce il DSGA una indennità di direzione, con oneri, tuttavia, a carico dell'istituto scolastico.

In risposta al diniego, con nota del 21 febbraio 2024, il dirigente scolastico dell'I.C. Vado Ligure, dott. Andrea Piccardi, comunicava alla RTS l'intenzione di dare seguito al provvedimento ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 123 del 2011, motivando la richiesta di visto sulla base della necessità di non discriminare il trattamento economico del DSGA facente funzioni rispetto alla figura del DSGA titolare. Con visto n. 2 datato 4 marzo 2024, la RTS procedeva a registrare il contratto n. 10491, sotto la responsabilità del dirigente ordinatore della spesa, trasmettendo la relativa documentazione a questa Sezione per il seguito di competenza.

ii. Contratto n. 3665 del 26 marzo 2024

Con nota n. 9331 del 26 aprile 2024, acquisita al protocollo di questa Sezione n. 2837 del 29 aprile 2024, la RTS di Savona trasmetteva a questo Ufficio, per il controllo successivo di legittimità ex art. 10 d.lgs. n. 123 del 2011, il contratto prot. 3665 del 26 marzo 2024, con cui si disponeva la proroga dell'incarico aggiuntivo temporaneo del dott. Basile dal 23 marzo al 21 aprile 2024. La Ragioneria, con nota n. 8788 del 19 aprile 2024 (osservazione n. 393) negava il visto, ribadendo le considerazioni già esposte con riferimento al precedente contratto n. 10491. In risposta al diniego, con nota del 19 aprile 2024, il dirigente scolastico dell'I.C. Vado Ligure comunicava alla RTS l'intenzione di dare seguito al provvedimento ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 123 del 2011, reiterando le motivazioni espresse con riferimento al contratto n. 10491. Ad esito della richiesta, con visto n. 3 del 24 aprile 2024, la RTS procedeva a registrare il contratto n. 3665, sotto la responsabilità del dirigente ordinatore della spesa, trasmettendo la relativa documentazione a questa Sezione.

iii. Contratto n. 4650 del 22 aprile 2024

Con nota n. 13657 del 25 giugno 2024, acquisita in pari data al protocollo di questa Sezione n. 3609, la RTS di Savona trasmetteva a questo Ufficio, per il controllo successivo di legittimità, il contratto prot. 4650 del 22 aprile 2024 con cui si disponeva la seconda proroga dell'incarico aggiuntivo temporaneo del dott. Basile, dal 22 aprile al 28 maggio 2024.

La Ragioneria, con nota n. 11661 del 24 maggio 2024 (osservazione n. 517) negava il visto, ribadendo le considerazioni già esposte con riferimento ai precedenti contratti nn. 10491 e 3665. Rilevava inoltre che, a seguito della sottoscrizione del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, entrato in vigore dal 1° maggio 2024, la sostituzione del titolare di incarico di DSGA è disciplinata dal nuovo art. 57, con abrogazione implicita di tutta la preesistente disciplina

contrattuale contrastante. Le nuove regole, allo stato attuale, non contemplerebbero più il conferimento di una indennità di reggenza (come quella ex art. 69, comma 2, del CCNL Scuola del 4 agosto 1995), neppure nei confronti di un DSGA titolare cui sia stato conferito *ad interim* lo stesso incarico presso altra Istituzione scolastica.

In risposta al diniego, con nota prot. 6041 del 31 maggio 2024, il dirigente scolastico dell'I.C. Vado Ligure comunicava alla RTS l'intenzione di dare comunque seguito al provvedimento. Con visto n. 4 del 24 giugno 2024, la RTS procedeva a registrare il contratto n. 4650, sotto la responsabilità del dirigente ordinatore della spesa, trasmettendo la relativa documentazione a questa Sezione.

iv. Contratto n. 6042 del 31 maggio 2024

Con nota prot. 16217 del 29 luglio 2024, acquisita in pari data al protocollo di questa Sezione n. 3920, la RTS di Savona trasmetteva a questo Ufficio, per il controllo successivo di legittimità, il contratto prot. 6042 del 31 maggio 2024 con cui si disponeva la terza proroga dell'incarico aggiuntivo temporaneo del dott. Basile dal 29 maggio al 27 giugno 2024. La Ragioneria, con nota n. 13661 del 25 giugno 2024 (osservazione n. 587) negava il visto ribadendo le considerazioni già esposte con riferimento ai precedenti contratti nn. 10491, 3665 e 4650, ivi incluse quelle relative all'abrogazione implicita dell'art. 69, comma 2, ad opera del nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021.

In risposta al diniego, con nota del 26 giugno 2024, il dirigente scolastico dell'I.C. Vado Ligure dott. Andrea Piccardi comunicava alla RTS l'intenzione di dare comunque seguito al provvedimento, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 123 del 2011. Con visto n. 5 del 26 luglio 2024, la RTS procedeva a registrare il contratto n. 6042, sotto la responsabilità del dirigente ordinatore della spesa, trasmettendo la relativa documentazione a questa Sezione.

v. Contratto n. 6792 del 25 giugno 2024

Con nota n. 19131 del 10 settembre 2024, acquisita in pari data al protocollo di questa Sezione n. 4615, la RTS di Savona trasmetteva a questo Ufficio, per il controllo successivo di legittimità, il contratto prot. 6792 del 25 giugno 2024 con cui si disponeva la quarta proroga dell'incarico aggiuntivo temporaneo del dott. Basile dal 28 giugno al 1° luglio 2024.

La Ragioneria, con nota n. 16208 del 29 luglio 2024 (osservazione n. 673) negava il visto ribadendo le considerazioni già esposte con riferimento ai precedenti contratti nn. 10491, 3665, 4650 e 6042. In risposta al diniego, con nota n. 7544 del 31 luglio 2024, il dirigente scolastico dell'I.C. Vado Ligure comunicava alla RTS l'intenzione di dare comunque seguito al provvedimento ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 123/2011. Con visto n. 6 del 10 settembre 2024, la RTS procedeva a registrare il contratto n. 6792, sotto la responsabilità del dirigente ordinatore della spesa, trasmettendo la relativa documentazione a questa Sezione.

vi. Contratto n. 6969 del 1° luglio 2024

Con nota n. 19134 del 10 settembre 2024, acquisita in pari data al protocollo di questa Sezione n. 4616, la RTS di Savona trasmetteva a questo Ufficio, per il controllo successivo di legittimità, il contratto prot. 6969 del 1° luglio 2024 con cui si disponeva la quinta proroga dell'incarico aggiuntivo temporaneo del dott. Basile dal 2 al 12 luglio 2024.

La Ragioneria, con nota n. 16216 del 29 luglio 2024 (osservazione n. 674) negava il visto ribadendo le considerazioni già esposte con riferimento ai precedenti contratti nn. 10491, 3665, 4650, 6042 e 6792. In risposta al diniego, con nota n. 7551 del 1° agosto 2024, il dirigente scolastico dell'I.C. Vado Ligure comunicava alla RTS l'intenzione di dare comunque seguito al provvedimento ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 123 del 2011. Con visto n. 7 del 10 settembre 2024, la RTS procedeva a registrare il contratto n. 6969, sotto la responsabilità del dirigente ordinatore della spesa, trasmettendo la relativa documentazione a questa Sezione.

vii. Contratto n. 7197 del 13 luglio 2024

Da ultimo, con nota n. 19268 del 12 settembre 2024, acquisita al protocollo di questa Sezione n. 4641 del 13 settembre 2024, la RTS di Savona trasmetteva a questo Ufficio, per il controllo successivo di legittimità, il contratto prot. 7197 del 13 luglio 2024 con cui si disponeva la sesta proroga dell'incarico aggiuntivo temporaneo del dott. Basile dal 13 luglio al 31 agosto 2024. La Ragioneria, con nota n. 18051 del 27 agosto 2024 (osservazione n. 778) negava il visto ribadendo le considerazioni già esposte con riferimento ai precedenti contratti nn. 10491, 3665, 4650, 6042, 6792 e 6969. In risposta al diniego, con nota n. 7955 del 31 agosto 2024, il dirigente scolastico dell'I.C. Vado Ligure dott. Andrea Piccardi comunicava alla RTS l'intenzione di dare comunque seguito al provvedimento ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 123 del 2011. Con visto n. 8 del 10 settembre 2024, la RTS procedeva a

registrare il contratto n. 7197, sotto la responsabilità del dirigente ordinatore della spesa, trasmettendo la relativa documentazione a questa Sezione.

2. L'interlocuzione istruttoria

Con nota prot. 4696 del 18 settembre 2024 questo Ufficio di controllo formulava un rilievo, chiedendo all'Amministrazione di: i) procedere nuovamente alla trasmissione dei contratti nn. 10491, 3665, 6042 e 6969, in un formato che consentisse la verifica delle firme apposte da entrambi i contraenti; ii) indicare l'effettivo inquadramento del dott. Basile presso i diversi istituti scolastici in cui lo stesso svolge le funzioni di DSGA. In particolare, è stato chiesto di precisare se, coerentemente con quanto indicato nel decreto n. 2229/2023 dell'USR Liguria, il dott. Basile possa essere qualificato come DSGA titolare presso l'I.C. Statale di Rivoli "*Primo Levi*" oppure se – come evidenziato dalla RTS di Savona – lo stesso sia un assistente amministrativo con incarico di DSGA facente funzioni.

Con nota prot. 9857 del 14 ottobre 2024 (assunta in pari data al protocollo di questa Sezione n. 4936) l'I.C. Vado Ligure provvedeva a fornire riscontro:

- i. ad esito della trasmissione dei contratti richiesti, è stata rilevata l'apposizione delle firme di entrambi i contraenti per tutti i documenti, ad eccezione del contratto n. 6969 del 1° luglio 2024, per cui la firma digitale del dott. Basile risulta apposta in data 8 ottobre 2024;
- ii. con riferimento all'esatto inquadramento del dott. Enrico Basile, è stato precisato che lo stesso risulta essere assistente amministrativo di ruolo, con incarico annuale – per l'anno scolastico 2022/2023 – di DSGA facente funzioni presso l'I.C. Statale di Rivoli "*Primo Levi*".

A sostegno delle scelte contrattuali effettuate, l'Amministrazione ha allegato ulteriore documentazione (in particolare, nota MIM DGRUF prot. 15794 del 1° luglio 2020; avviso NOIPA MEF n. 212 del 13 luglio 2020; nota MEF prot. 107034 del 10 dicembre 2012; avviso NOIPA MEF n. 018 del 9 febbraio 2015), per la cui analisi si fa rinvio a quanto segue.

3. Mancata erogazione delle somme

Occorre infine evidenziare che, nell'ambito dell'interlocuzione istruttoria relativa al contratto n. 6969 del 1° luglio 2024, l'I.C. di Vado Ligure ha precisato che "*ad oggi, il DSGA Basile, nonostante l'efficacia degli atti visti ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, non ha ancora*

percepito l'indennità di reggenza prevista, poiché in accordo con la RTS di Torino (che formalmente ha in carico la gestione stipendiale del dipendente) si è deciso di voler attendere la decisione finale della Corte". Tale circostanza è stata confermata dall'attuale dirigente scolastico, dott. Mauro Ferrando, nel corso dell'adunanza pubblica.

DIRITTO

4. Il quadro normativo di riferimento

Come evidenziato in premessa, il contrasto interpretativo registratosi tra l'I.C. Vado Ligure e la RTS di Savona concerne l'applicabilità, al caso in esame, dell'indennità di reggenza di cui all'art. 69, comma 2, del CCNL Scuola del 4 agosto 1995 oppure dell'indennità di direzione prevista dall'art. 56, comma 1, del CCNL 2006-2009.

In dettaglio, l'art. 69, comma 2, CCNL Scuola del 4 agosto 1995 prevede che – qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza – *“ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni”*.

Diversamente, l'art. 56, comma 1, del CCNL 2006-2009, dispone che *“ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta un'indennità di direzione come nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità è corrisposta, a carico del fondo di cui all'art. 88, comma 2, lettera i), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni”*.

Nel corso del 2024, tale quadro normativo è stato innovato dal CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021, che disciplina espressamente – all'art. 57 – le ipotesi di sostituzione del titolare di incarico di DSGA, disponendo quanto segue:

“1. Nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica o educativa, il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l'istituzione scolastica ed inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione o, in sua assenza, nell'Area degli Assistenti che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. L'incarico di cui al presente comma non può comunque eccedere la durata massima di tre mesi continuativi, incluse proroghe.

2. Al personale che, ai sensi del comma 1, sostituisce il titolare di incarico di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, l'indennità di cui all'art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) in luogo del compenso individuale accessorio

Il citato art. 56 CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 prevede, a sua volta, che “al personale titolare di incarico di DSGA, oltre allo stipendio tabellare, è corrisposta un'indennità di direzione che si compone di una parte fissa, pari ad euro 2.764,20 annui lordi e di una parte variabile, i cui importi minimi sono indicati nella tabella di cui all'Allegato C. L'indennità di parte variabile continua ad essere finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa ed assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 30 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) comma 2, lett. a) è possibile incrementare le misure degli importi indicati nell'Allegato C – Misure economiche dei parametri per il calcolo dell'indennità di direzione parte variabile, anche a valere sui fondi previsti dalla legge n. 160 del 2019”.

5. Valutazioni della Sezione

Alla luce dell'attività istruttoria svolta e della normativa sopra richiamata, i dubbi avanzati dalla RTS di Savona circa la legittimità della scelta di corrispondere al dott. Enrico Basile la c.d. “indennità di reggenza” appaiono fondati. Il tenore letterale dell'art. 69, comma 2, CCNL Scuola 4 agosto 1995 è infatti chiaro nel riconoscere l'indennità di reggenza ai soli DSGA titolari che assumano un ulteriore incarico presso altro istituto scolastico.

Sulla base delle informazioni complessivamente acquisite, il dott. Enrico Basile non risulta essere DSGA titolare, bensì assistente amministrativo di ruolo con incarico annuale di DSGA facente funzioni presso altro istituto scolastico, con conseguente applicabilità dell'indennità di direzione di cui all'art. 56 CCNL 2006-2009, il cui onere grava, tuttavia, sull'istituto scolastico.

Tale circostanza risulta nota all'Amministrazione che, in sede istruttoria, ha precisato di essere a conoscenza che, allo stato attuale, le competenti RTS provvedono a corrispondere l'indennità di cui all'art. 69, comma 2, CCNL Scuola del 4 agosto 1995 esclusivamente alla figura del DSGA “di ruolo”

Ciò nonostante, l'I.C. Vado Ligure ha comunque ritenuto di dare seguito ai provvedimenti per ragioni di “equità”: in particolare, secondo la prospettiva del

dirigente scolastico, l'interpretazione sostenuta dalla RTS determinerebbe una ingiusta disparità di trattamento del DSGA *facente funzioni* rispetto alla figura del DSGA *titolare/di ruolo*, pur a fronte di una complessità scolastica paritetica.

Anche tali argomentazioni sono state ritenute superabili dalla RTS di Savona che – nelle osservazioni impeditive relative ai singoli contratti – ha più volte evidenziato la **natura non necessariamente discriminatoria** dell'eventuale differenza tra il trattamento economico complessivamente riconosciuto al titolare di un incarico e quello riconosciuto al soggetto non titolare. A tale scopo, ha richiamato, altresì, una recente ordinanza della Corte di cassazione (la n. 19684 dell'11 luglio 2023) che – nell'escludere l'equiparazione del trattamento retributivo del dirigente scolastico incaricato rispetto a quello di ruolo – ha precisato quanto segue: i) l'applicazione del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. non deve "*necessariamente tradursi in un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori, ben potendo risultare diversamente osservato il precetto costituzionale anche mediante la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza*"; ii) "*la parità di trattamento non può essere invocata per sollecitare un sindacato giudiziale delle scelte operate dalla contrattazione collettiva, perché a quest'ultima è stato affidato in via esclusiva il potere di definire i trattamenti retributivi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed è stata lasciata alle parti sociali piena autonomia di prevedere, anche a parità di mansioni e di funzioni esercitate, trattamenti differenziati in ragione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate, delle carriere professionali nonché delle dinamiche negoziali dei diversi comparti*".

Per quanto sopra rappresentato, si condivide la prospettazione della RTS di Savona per cui – in ragione dell'inquadramento del dott. Basile – i contratti in esame avrebbero dovuto riconoscere l'indennità di *direzione* ex art. 56 CCNL 2006-2009, in luogo dell'indennità di *reggenza*.

Ciò posto – per i contratti stipulati successivamente al 1° maggio 2024 (nn. 6042 del 31 maggio 2024, 6792 del 25 giugno 2024, 6969 del 1° luglio 2024 e 7197 del 13 luglio 2024) – occorre tenere conto delle innovazioni introdotte dal nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 che, all'art. 57, disciplina espressamente l'indennità spettante nelle ipotesi di sostituzione del titolare di incarico di DSGA.

Sul punto, a fronte delle osservazioni impeditive della RTS, l'I.C. Vado Ligure ha sostenuto la tesi della non applicabilità del nuovo art. 57 alla fattispecie in esame, in quanto la norma non sarebbe ancora entrata in vigore. Tale prospettazione non appare in linea con quanto previsto dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 che, all'art. 59, comma 1, prevede che *"al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Capo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL"*. Tenuto conto che il CCNL è stato sottoscritto il 18 gennaio 2024, si condivide la conclusione della RTS di Savona per cui il nuovo art. 57 avrebbe dovuto trovare applicazione - in luogo dell'art. 69, comma 2, CCNL Scuola del 4 agosto 1995 - per tutti i contratti stipulati a far data dal 1° maggio 2024.

Da ultimo, occorre dare evidenza dell'ulteriore documentazione trasmessa dall'Amministrazione in sede di risposta al rilievo istruttorio di questa Sezione.

In dettaglio, l'I.C. Vado Ligure ha allegato tre documenti (in particolare, nota MIM DGRUF prot. 15794 del 1° luglio 2020; avviso NOIPA MEF n. 212 del 13 luglio 2020; avviso NOIPA MEF n. 018 del 9 febbraio 2015) che disciplinano l'indennità riservata ai DSGA assegnati ad istituti scolastici che, pur autonomi, per ragioni dimensionali, prevedono in pianta organica un DSGA in *"condivisione"* con altro istituto scolastico (art. 19, comma 5-bis, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98). Tenuto conto che, sulla base delle evidenze disponibili, non risulta che l'I.C. Vado Ligure rientri tra gli istituti interessati da tale fattispecie, i documenti indicati non forniscono elementi utili alla decisione.

L'Amministrazione ha anche trasmesso la nota prot. 104476 del 7 dicembre 2012 del MEF - Dipartimento RGS, di risposta a quesiti sul pagamento delle indennità dovute agli assistenti amministrativi che ricoprono temporaneamente il ruolo di DSGA mediante sostituzione, reggenza, incarico o utilizzazione provvisoria (indennità di direzione parte fissa, reggenza, espletamento mansioni superiori). Tale nota era già in possesso di questa Sezione, in quanto richiamata dalla RTS di Savona a ulteriore sostegno delle proprie argomentazioni. Il documento avanza generali perplessità sulla possibilità di attribuire agli assistenti amministrativi incarichi in reggenza, *"atteso che il profilo professionale dell'assistente amministrativo non prevede la reggenza, riferita in genere ad altro DSGA o al coordinatore amministrativo che assuma le funzioni di altro ufficio simile"*. Tale documento fornisce ulteriori

argomenti a sostegno della soluzione interpretativa avanzata dalla RTS di Savona. In disparte le sopra esposte valutazioni circa l'inquadramento del dott. Basile, infatti, la richiamata nota suggerisce che il rapporto instauratosi con l'I.C. Vado Ligure avrebbe dovuto essere inquadrato nella categoria della "*sostituzione breve*" (e non della reggenza), rafforzando la tesi dell'applicabilità, al caso in esame, dell'art. 56 del CCNL 2006-2009 e – a far data dal 1° maggio 2024 – dell'art. 57 CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, visto l'art. 10 del d.lgs. 30 giugno 2011 n. 123, dichiara la non regolarità dei contratti nn. 10491 del 27 settembre 2023, 3665 del 26 marzo 2024, 4650 del 22 aprile 2024, 6042 del 31 maggio 2024, 6792 del 25 giugno 2024, 6969 del 1° luglio 2024 e 7197 del 13 luglio 2024 stipulati fra il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Vado Ligure ed il dott. Enrico Basile.

DISPONE

la trasmissione di copia del presente dispositivo, a cura della segreteria della Sezione, all'Istituto Comprensivo Vado Ligure e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Savona.

Manda alla segreteria della Sezione per i relativi adempimenti.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 29 novembre 2024.

Il Consigliere delegato
(Donato Centrone)

Il Presidente
(Maria Teresa Polverino)

Depositato in segreteria
Il Funzionario preposto